

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione e comunicazione sono le procedure codificate con cui viene data conoscenza di un atto ad un soggetto, fisico o giuridico, per tutti gli effetti previsti dalla legge.

La legge prevede delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti perché possa essere garantita la conoscenza legale di tali atti per i loro destinatari, che è necessaria perché si possano produrre i relativi effetti. Questo vuol dire che, una volta che è rispettata la procedura richiesta per la notificazione e la comunicazione, si ritiene che l'atto sia conosciuto dal soggetto senza necessità di provare che lo stesso ne abbia avuto conoscenza effettiva; di conseguenza, l'atto potrà produrre i propri effetti di legge.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La comunicazione è effettuata nei casi in cui tale adempimento è previsto dalla legge o è disposto dal giudice, e contiene la notizia abbreviata dell'atto o del fatto che deve essere comunicato. La comunicazione è disposta per informare le parti o gli altri soggetti del giudizio che si sono verificati determinati fatti rilevanti nel processo o che sono stati emessi determinati atti nel processo (es. deposito della sentenza del Giudice, emissione di un provvedimento di fissazione di udienza o di rinvio, pronuncia di un' ordinanza del Giudice fuori udienza).

La notificazione deve essere eseguita nei casi previsti dalla legge, e consiste nella consegna di una copia conforme all'originale dell'atto che deve essere notificato. Può essere oggetto di notificazione un atto del giudice (ad es. la sentenza, per la decorrenza del termine di impugnazione) o un atto di parte (es. la citazione in un giudizio di cognizione).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La comunicazione è effettuata dal cancelliere (art. 136 del Codice di Procedura Civile).

La notificazione è eseguita:

- di regola, dall'ufficiale giudiziario, che la effettua su richiesta di una parte, del pubblico ministero o del cancelliere (art.137 Cod. Proc. Civ.). L'ufficiale giudiziario opera secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229).

In adempimento dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 l'ufficiale giudiziario è l'unico soggetto designato a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.

- alla ricorrenza di particolari condizioni, dagli avvocati. A questi è consentito notificare un atto tramite posta, purché siano muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso cui sono iscritti, o direttamente mediante consegna dell'atto nel domicilio del destinatario, nel solo caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e sia iscritto allo stesso albo del difensore che effettua la notifica (secondo quanto previsto dalla legge n. 890/1982 e dalla l. 53/1994). Inoltre, senza alcuna autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, l'avvocato può procedere alla notificazione a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario che risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994).

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

L'autorità ricevente per l'Italia (costituita dall'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, sita in Roma, Viale Giulio Cesare n. 52) trasmette la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario competente per territorio.

Quest'ultimo, quando non trova il destinatario all'indirizzo indicato dal richiedente, procede alle seguenti ricerche:

- Persona fisica: indagini di fatto presso gli abitanti del medesimo stabile o presso i vicini, indagini presso l'Anagrafe del Comune (se nell'atto sono indicati luogo e data di nascita).

- Persona giuridica: l'ufficiale giudiziario restituisce l'atto al precedente perché richieda la notifica al legale rappresentante pro-tempore. In questo caso il nome del legale rappresentante e la sua personale residenza devono risultare nell'atto (art. 145 del cod.proc.civile).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

L'indirizzo deve essere fornito dall'Autorità o dalla parte procedente, che lo desume dai documenti in suo possesso. Per eventuali ricerche occorre nuovamente distinguere tra:

- Persone fisiche: in materia civile non esiste un registro centrale; è necessario chiedere una certificazione al servizio Anagrafe dei Comuni, i quali normalmente rispondono alle richieste scritte e motivate delle parti e dei loro difensori, indicando l'eventuale corrispettivo (a Roma attualmente è di € 0,26 per ogni certificato) od altro (in genere viene richiesta la busta affrancata per la risposta e compilata con l'indirizzo del richiedente). Dal 2016 i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali al fine di notificare atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo e, se richiesti con invio tramite strumento informatico sono esenti anche dal diritto di segreteria di € 0,26.

- Persone giuridiche ed imprese: Il Registro Imprese è pubblico, gestito dalle Camere di Commercio provinciali, consultabile tramite il portale registroimprese.it; è richiesto il pagamento di un corrispettivo (circa € 7,00); in alternativa sono disponibili, presso i Consigli degli Ordini professionali o nel web, gestori che forniscono i dati richiesti con servizio in abbonamento.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Non è possibile richiedere un indirizzo in Italia tramite il regolamento (CE) n. 1206/2001.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La comunicazione avviene a mezzo "biglietto di cancelleria" che può essere redatto su supporto cartaceo, oppure trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (acronimo PEC), come previsto dall'art. 136 Cod. Proc. Civ. (così come modificato dalla Legge n.183/2011). Nel primo caso, il biglietto si compone di due parti, una delle quali è consegnata dal cancelliere al destinatario che firma per ricevuta, mentre l'altra è conservata nel fascicolo di ufficio. Nel secondo caso esso è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo che l'avvocato deve obbligatoriamente indicare nella citazione o altro atto introduttivo.

Tale seconda modalità di comunicazione è divenuta obbligatoria con l'entrata in vigore dell'art. 16, 4° comma del D.L. 179/2012, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC.

Solo laddove non sia possibile procedere tramite comunicazione a mezzo PEC, il biglietto di cancelleria viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notificazione.

La notificazione deve essere effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante consegna diretta nel Comune ove ha sede il suo ufficio e mediante spedizione per posta fuori del Comune (art. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959) a meno che la parte o l'Autorità richiedano espressamente che la notifica avvenga con consegna diretta. Le notificazioni vengono eseguite mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale (art. 137 Cod. Proc. Civ.), e devono essere effettuate dalle ore 7 alle ore 21 dei giorni feriali (art. 147 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione in forma diretta: L'ufficiale giudiziario consegna personalmente la copia al destinatario, in via prioritaria nella sua casa di abitazione a tutela della privacy, altrimenti ovunque, con il solo limite del territorio di competenza dell'ufficiale.

Quando una persona, fisica o giuridica, ha eletto domicilio presso un'altra persona o un ufficio, la consegna obbligatoriamente deve essere effettuata al domiciliatario nel luogo indicato nell'elezione, ed equivale alla consegna al destinatario (art. 141 Cod. Proc. Civ.). Fanno eccezione a questa regola le notifiche della citazione per convalida di sfratto, del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, che non possono essere notificati nel domicilio eletto.

Le Amministrazioni dello Stato hanno domicilio eletto per legge presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (art. 144 Cod. Proc. Civ.).

Quando l'atto deve essere notificato ad una persona giuridica, va consegnata una copia nella sede al rappresentante o alla persona a tal fine incaricata o, in mancanza, al portiere; ma in questo caso la notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente secondo le forme previste per la notificazione alle persone fisiche, purché nell'atto da notificare sia indicata la qualità di rappresentante e ne risulti la residenza, il domicilio o la dimora (art. 145 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione mediante spedizione della copia a mezzo del servizio postale: Quale modalità alternativa alla notificazione in forma diretta, la notificazione può essere eseguita a mezzo del servizio postale, a meno che non sia fatto espresso divieto dalla legge (come stabilito dall'art. 149 del Cod. Proc. Civ. e dalla Legge n. 890/1982). Se la notifica deve essere eseguita nell'ambito del Comune in cui ha sede l'ufficio notifiche, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale; se la notificazione deve eseguirsi fuori da tale Comune, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale. In questi casi la copia dell'atto è inserita in uno speciale plico raccomandato, corredato di avviso di ricevimento, entrambi di colore verde e conformi ad un modello prestabilito che ne consente la tracciabilità. In questo modo l'ufficiale giudiziario può eseguire le notificazioni anche al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Le comunicazioni di cancelleria, con l'entrata in vigore dell'art. 16, 4° comma del D.L. 179/2012, avvengono esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC; tale procedura è, dunque, oramai prevista quale modalità primaria di trasmissione delle comunicazioni, ed opera per tutti i procedimenti. Solo laddove non sia possibile procedere tramite comunicazione a mezzo PEC, il biglietto di cancelleria viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notificazione.

Le notificazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica dal documento cartaceo (art. 149 bis Cod. Proc. Civ.). Anche per le notificazioni tale procedura è oramai prevista come modalità ordinaria di trasmissione, alternativa alla consegna diretta nelle mani del destinatario, ed opera con riferimento a tutti i procedimenti.

Per consentire la funzionalità di questa procedura, alcuni soggetti sono obbligati a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (acronimo PEC) in appositi elenchi: i professionisti del diritto, le persone giuridiche, le imprese commerciali, gli enti pubblici. Pertanto l'ufficiale giudiziario ed il legale di una parte possono procedere alla notifica di una copia informatica, autenticata e sottoscritta con firma digitale, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis Cod. Proc. Civ.) risultante da elenchi pubblici.

La relazione di notifica dovrà contenere la certificazione di conformità della copia digitale al documento da cui è estratta, il rapporto di accettazione del gestore del servizio ed il suo rapporto di consegna nella casella di destinazione, entrambi contenenti un codice identificativo del messaggio.

Non è consentito effettuare comunicazioni o notificazioni tramite altre forme di comunicazione elettronica (ad es. sms o invio ad indirizzo e-mail diverso dalla posta elettronica certificata), in quanto tali modalità non garantirebbero la certezza legale circa la ricezione del messaggio da parte del destinatario.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione in forma diretta

La consegna può avvenire anche nel luogo di residenza del destinatario, ovvero dove questi ha abituale dimora (se questo non è noto, nel comune di dimora temporanea o nel comune di domicilio, ovvero dove ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi), previa ricerca presso la casa di abitazione, l'ufficio o il luogo dove esercita la attività commerciale.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all'ufficio, che non sia minore di quattordici anni e palesemente incapace. La copia, sempre in busta chiusa e sigillata, può essere anche consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino che devono rilasciare una ricevuta firmata; il destinatario in questo caso deve essere avvisato della consegna con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano (art. 139 Cod. Proc. Civ.).

L'art. 146 Cod. Proc. Civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l'atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Quando la consegna non è possibile nei modi descritti, perché il destinatario è al momento assente e gli altri soggetti idonei a ricevere l'atto sono assenti, incapaci o rifiutano la consegna, l'ufficiale giudiziario provvede a depositare la copia dell'atto, in busta chiusa, nella casa comunale del luogo dove la notifica deve essere eseguita, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 Cod. Proc. Civ.).

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell'ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza nota. Quando non si conosce l'ultima residenza, l'atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all'estero, l'atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 Cod. Proc. Civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 Cod. Proc. Civ.).

Un esempio diffuso è l'autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi. Altri sistemi, quale ad es. l'utilizzo del telegramma, sono ormai obsoleti.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell'atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l'Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell'atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 Cod. Proc. Civ.).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Consegna diretta a persone diverse dal destinatario: la data di notifica è quella della consegna della copia alla persona rinvenuta; è una data di conoscenza legale, in quanto il destinatario avrà conoscenza effettiva dell'atto solo successivamente.

Notifica a norma dell'art. 140 Cod. Proc. Civ.: le formalità necessarie alla validità della notificazione sono molteplici e non necessariamente compiute nello stesso giorno. La giurisprudenza, interpretando definitivamente la norma, ha stabilito che la data di perfezionamento della notificazione per il richiedente coincide con l'ultima formalità, costituita dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso del deposito nella casa comunale, mentre per il destinatario è quella dei dieci giorni di compiuta giacenza del plico all'ufficio postale o quella del ritiro del plico, se anteriore.

Notificazione postale: la notificazione si perfeziona, per il richiedente, alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario, gli effetti si verificano solo al momento della legale conoscenza dell'atto. Quest'ultima è costituita dalla data di consegna del plico indicata nell'avviso di ricevimento; in caso di assenza o rifiuto dei soggetti addetti alla ricezione, il plico viene depositato presso l'ufficio postale ed in tal caso la data è quella della compiuta giacenza di dieci giorni presso l'ufficio postale, o quella del ritiro se antecedente. Se risulta comunque incerta, la notifica è eseguita nella data del bollo apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce al mittente.

Il plico non ritirato resta a disposizione del destinatario per sei mesi, affinché questi abbia comunque conoscenza effettiva del suo contenuto.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

L'atto è notificato trascorsi venti giorni dal deposito o dalla consegna al Pubblico Ministero.

Forme di notifica ordinate dal Giudice

La data di notifica dipende dalla modalità.

Notifica per pubblici proclami

La notifica è avvenuta quando, eseguito quanto prescritto, l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria del giudice avanti al quale si procede una copia della relazione e dei documenti giustificativi dell'attività svolta dalla parte (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ecc..) su richiesta del Giudice.

Notificazione a mezzo PEC

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Pertanto la data della notifica è quella della consegna, non occorrendo la conferma della lettura.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Notifica a norma dell'art. 140 Cod. Proc. Civ.: l'ufficiale giudiziario affigge alla porta del destinatario, in busta chiusa, un avvertimento contenente gli elementi essenziali dell'atto e l'invito a ritirarlo in Comune; invia al destinatario un uguale avvertimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ufficiale postale consegna al destinatario, o ad altri soggetti idonei, questa raccomandata; se non trova nessuno, deposita il plico presso l'ufficio postale competente per zona, per dieci giorni, lasciando nella cassetta postale un ulteriore invito a ritirare il plico.

Notificazione postale: l'ufficiale postale che non trova il destinatario né altri soggetti legittimati, avverte il destinatario con una raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (acronimo CAD) della copia dell'atto nell'ufficio postale di zona; se l'ufficiale postale ha consegnato la notifica ad un soggetto legittimato diverso dal destinatario invia a quest'ultimo, sempre con raccomandata, una comunicazione di avvenuta notifica (acronimo CAN). Gli avvisi CAD e CAN integrano la notifica: l'ufficiale postale appone una annotazione circa la loro spedizione sull'avviso di ricevimento originario. Questi avvisi sono a garanzia della conoscenza effettiva del destinatario e non influiscono sulla data di notifica, che resta quella della giacenza di dieci giorni nell'ufficio postale o del ritiro, se antecedente.

Premessa necessaria per l'attività del portalettere è che il destinatario abbia una cassetta idonea per il ricevimento della corrispondenza, su cui sia scritto il suo nome.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta la consegna diretta della notificazione, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera validamente eseguita (art. 138 Cod. Proc. Civ.).

Nella notifica postale in caso in cui il destinatario rifiuti il plico o di firmare il registro di consegna, l'agente postale ne dà atto nell'avviso di ricevimento e la notificazione si considera validamente effettuata.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La materia è disciplinata dalla delibera 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, disponibile sul sito web <https://www.agcom.it>. L'ufficiale postale consegna la raccomandata al destinatario nell'indirizzo indicato, o ad altri

oggetti idonei come previsto dalla normativa in materia di consegna di raccomandate: i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori, il portiere o un vicino che accetti di riceverla. Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se l'ufficiale postale non trova nessuno, deposita il plico presso l'ufficio postale competente per zona.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il periodo di giacenza presso l'ufficio postale degli atti giudiziari è di dieci giorni; della giacenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione. Tale avviso deve contenere l'esplicito invito a ritirare il plico entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente tale termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è entro due giorni (tale termine è previsto dalla Legge n.205/2017, e troverà applicazione a partire dal 1 giugno 2018) restituito al mittente con raccomandata nella quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il plico è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, lo stesso è restituito al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Il soggetto notificante redige sulla copia notificata e sull'originale una relazione sottoscritta che deve contenere la data, le modalità ed il luogo di consegna, al fine della valutazione della regolarità della procedura. Deve indicare le eventuali ricerche effettuate, anche anagrafiche (art. 148 Cod. Proc. Civ.).

La relazione di notifica postale deve contenere la data e l'ufficio postale di spedizione del plico. L'avviso di ricevimento, che deve essere restituito al mittente, viene allegato in quanto costituisce la prova documentale dell'avvenuta notifica.

Quando l'agente postale attesta nell'avviso di ricevimento che il destinatario è sconosciuto o trasferito nell'indirizzo indicato nella busta, la notifica non si perfeziona.

La relazione formata dall'ufficiale giudiziario è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese; fa fede fino a prova contraria delle altre circostanze che non sono frutto di sua diretta percezione (per esempio, la qualità di familiare o di addetto alla casa della persona che ha ricevuto l'atto).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notifica è nulla quando non sono state rispettate le forme previste che garantiscono il principio di cognizione legale: quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata fatta o sulla data (art. 160 Cod. Proc. Civ.).

La nullità della consegna è sanabile quando la notifica ha raggiunto il suo scopo, ad es. il destinatario convenuto si è costituito in giudizio; in caso contrario, va disposta la rinnovazione della notificazione.

L'incertezza della data di notifica deve essere assoluta e non è sanabile se da essa decorre un termine perentorio. Il caso di data diversa nell'originale e nella copia si risolve a favore della data indicata nella copia del destinatario, a garanzia del suo diritto di difesa.

La giurisprudenza ha ritenuto la notificazione inesistente, e quindi non sanabile, quando è mancata del tutto la consegna dell'atto o quando sia stata effettuata in un luogo o a persona non ricollegabili in alcun modo alla persona del destinatario. Altro motivo di vizio insanabile è la difformità tra originale e copia tale da non consentire al destinatario la possibilità di difendersi. In caso di notificazione inesistente, la sanatoria non è ammessa e pertanto deve essere disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

In materia civile la parte che richiede la notifica deve anticiparne il costo, costituito da diritti in favore dell'erario, spese di spedizione ed indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dalla sede del suo ufficio.

La materia è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), che prevede altresì l'importo di tali spese. La parte che per prima si costituisca in giudizio è tenuta ad anticipare i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni eseguite su richiesta dell'ufficio, in modo forfettizzato nella misura di euro 27,00; per le notificazioni richieste dalle parti, il richiedente deve versare l'importo indicato negli artt. 34 e seguenti del D.P.R. 115/2002, variabili in relazione al numero di destinatari, alla distanza chilometrica nonché all'urgenza.

In alcuni tipi di giudizio, tra cui i processi in materia di lavoro e previdenza, le cause di separazione e divorzio, quelle in cui la persona non abbiente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la parte è tenuta indenne dal pagamento delle spese di notifica, che restano a carico dell'erario.

Le notifiche richieste a norma del Regolamento n. 1393/2007 sono esenti da spese, salvo quelle relative all'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto e corrispondenti a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione (art. 11 Reg. 1393/2007).

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.